UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Sabato, 8 settembre 1923** — **Numero 212**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Sua Maestà il Re, con decreto del 2 corrente, ha nominato Ministri di Stato gli onorevoli senatori:

Marchese avv. Camillo Garroni;

Conte avv. Teofilo Rossi;

Umberto Cagni, vice-ammiraglio in posizione ausiliaria.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 giugno 1923, n. 1890.
Norme circa l'amministrazione delle carceri e dei riformatori e gli agenti di custodia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260, che approva il regolamento generale carcerario;

Visto il R. decreto 16 maggio 1920, n. 1908;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1921;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1708;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro Segretario di Stato per l'interno e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle carceri dipende dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, il quale esercita la sua vigilanza sugli stabilimenti carcerari e sui riformatori per mezzo dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei procuratori del Re presso i tribunali.

Sono modificate, in conformità le contrarie o diverse disposizioni del R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260, che approva il regolamento generale carcerario, e di qualsiasi altra legge o decreto, intendendosi che la competenza attribuita sulla materia al Ministero dell' interno, al Prefetto o Viceprefetto della provincia e al Sottoprefetto del circondario, è sostituita, rispettivamente da quella del Ministero della giustizia, del procuratore generale del distretto della Corte d'appello o del procuratore del Re del circondario. Restano tuttavia fermi l'art. 437 del suindicato R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260 e l'art. 647 del R. decreto 16 maggio 1920, n. 1908.

Le attribuzioni deferite agli uffici delle prefetture e sotto-

prefetture saranno compiute rispettivamente dagli uffici delle segreterie giudiziarie presso le procure generali delle Corti di appello e presso le procure del Re dei tribunali, salvo quanto è disposto dagli articoli successivi del presente decreto.

Art. 2.

Ove non esista direzione carceraria autonoma, le carceri giudiziarie centrali e succursali potranno essere affidate ai procuratori del Re e quelle mandamentali ai pretori, salva diversa disposizione del Ministero della giustizia.

Art. 3.

Tutte le autorità dirigenti dipendono direttamente dal procuratore del Re del rispettivo circondario. Esse dovranno riferire immediatamente al procuratore del Re per ciò che riguarda l'ordine pubblico e, nei casi di urgenza, dovranno avvertire contemporaneamente anche la locale autorità politica o di pubblica sicurezza per i provvedimenti necessari.

Per quanto abbia attinenza col corso della giustizia e con la istruzione dei procedimenti penali riferiscono alle competenti autorità giudiziarie.

Art. 4.

La corrispondenza fra le autorità dirigenti e il Ministero della giustizia si fa per via gerarchica a mezzo del procuratore generale presso la Corte di appello del distretto nei casi in cui attualmente si esegue a mezzo delle prefetture. Negli altri casi si svolge direttamente col Ministero.

Art. 5.

Le somme destinabili dal Ministero della giustizia a titolo di concorso alle spese per le società di patronato a termine dell'articolo 44, lettera *b*) del R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260, sono quelle che il Ministero dell'interno potrà ricavare dalla conversione delle Opere pie aventi lo scopo di concorrere alle spese carcerarie e al miglioramento morale dei detenuti, sui quali le società di patronato esercitano la loro azione.

Art. 6.

I cittadini chiamati a comporre le commissioni visitatrici degli stabilimenti carcerari e dei riformatori a norma dell'art. 47 del R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260, sono nominati dal procuratore generale presso la Corte di appello, nel cui distretto è situato lo stabilimento o il riformatorio.

La commissione visitatrice potrà essere sciolta con decreto Reale, su proposta del Ministro della giustizia, nel caso previsto dall'art. 48 del citato R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260.

Art. 7.

I funzionari incaricati di funzioni ispettive per gli stabilimenti carcerari e per i riformatori hanno la loro sede presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Riferiscono, anche telegraficamente, al detto Ministero in relazione alle ispezioni eseguite, e qualora risultino fatti di eccezionale importanza che riguardino l'ordine pubblico e richiedano provvedimenti urgenti si rivolgeranno direttamente al Prefetto della provincia per le disposizioni opportune.

Art. 8.

Nel caso di evasione di un detenuto o di un ricoverato, la partecipazione telegrafica prevista dall'art. 430, parte prima, del R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260, è data agli uffici di pubblica sicurezza, ai Reali carabinieri, alla Prefettura, alla procura del Re e al Ministero della giustizia, fermo nel resto l'articolo suddetto.

Art. 9.

Qualora il detenuto o il ricoverato infermo, da mettere in libertà, sia trasferito nell'ospedale civile, è dato avviso al procuratore del Re del circondario, oltre che alla Prefettura, a norma e per gli effetti dell'art. 437 del R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260.

Art. 10.

Gli agenti di custodia che durante il periodo di esperimento non serbino condotta regolare ovvero risultino inetti al servizio possono essere in qualunque tempo licenziati.

Al licenziamento delle guardie in esperimento si provvede con decreto Ministeriale.

Art. 11.

Sono demandate ai procuratori del Re le istruttorie delle domande di arruolamento nel corpo degli agenti di custodia delle carceri e la emissione, su autorizzazione ministeriale, dei decreti di nomina a guardia in esperimento, previa sottoscrizione dell'atto di arruolamento e la prestazione del giuramento di rito da parte dell'aspirante.

Art. 12.

Coloro che hanno rivestito il grado di ufficiale nel Regio esercito o in altri corpi armati potranno essere assunti in servizio col grado di sottocapoguardia nei limiti di un terzo dei posti da conferirsi per titolo di merito ai sensi del successivo art. 13. Essi però durante il primo semestre di servizio, saranno considerati in esperimento a tutti gli effetti previsti per le guardie in detta posizione dall'art. 10 del presente decreto e dal R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1921, che approva il regolamento per il corpo degli agenti di custodia delle carceri.

Art. 13.

I posti di sottocapoguardia sono conferiti per tre quarti agli agenti che abbiano superato i prescritti esami di idoneità e, per un quarto per titolo di merito, su conforme parere della Commissione centrale per il personale di custodia di cui all'art. 41 del regolamento 23 dicembre 1920, numero 1921, agli agenti che abbiano almeno sei anni di servizio.

In ciascun gruppo i tre agenti promossi per esami hanno la precedenza su quello promosso per merito.

Art. 14.

Gli esami preliminari a sottocapoguardia di cui è cenno nell'art. 42 del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1921, si fanno presso le procure generali delle Corti di appello avanti a una commissione composta di un sostituto procuratore generale di Corte di appello, presidente, di un consigliere di Corte di appello e di un direttore dell'amministrazione delle carceri e dei riformatori designato dal Ministero della giustizia. Adempie le mansioni di segretario un funzionario della segreteria della procura generale o della Regia procura, designato dal procuratore generale.

La stessa commissione decide sulla ammissibilità degli aspiranti all'esame, e rivede gli scritti a norma dell'art. 48 del suindicato R. decreto trasmettendo poi al Ministero un elenco nominativo degli esaminati con la indicazione dei voti assegnati a ciascuno di essi.

Il Ministero compila l'elenco generale degli ammessi al corso di istruzione, i quali saranno chiamati a frequentarlo a gruppi, secondo le esigenze del servizio.

Art. 15.

L'esame definitivo per la idoneità al grado di sottocapoguardia è costituito da una prova orale da sostenersi al termine del corso di istruzione presso la scuola agenti, davanti a una commissione formata dagli insegnanti delle singole materie e presieduta dal capo della divisione del personale carcerario presso il Ministero della giustizia. Un segretario del Ministero eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione centrale di cui all'art. 41 del regolamento 23 dicembre 1920, n. 1921, riconosciuta la regolarità degli esami, compila la graduatoria generale degli approvati, giusta le norme contenute dall'art. 49, ultimo comma, del regolamento sopracitato.

Art. 16.

Con decreto Ministeriale saranno stabilite le materie di insegnamento da impartirsi alle guardie in esperimento ed agli aspiranti alla promozione a sottocapoguardia presso la scuola agenti in Roma.

Con decreto Ministeriale potranno essere temporaneamente istituite scuole succursali in altre sedi.

Gli insegnamenti possono essere affidati così ai graduati del corpo degli agenti di custodia come a funzionari pubblici o ad altri insegnanti estranei all'amministrazione.

Art. 17.

La commissione di disciplina, cui è deferito dagli articoli 136 e seguenti del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1921, il giudizio sulle infrazioni commesse dagli agenti di custodia, si riunisce presso la procura generale della Corte di appello nel cui distretto l'agente presta servizio e si compone del procuratore generale o di un sostituto da lui delegato, presidente, del procuratore del Re o di un sostituto procuratore del Re e, in mancanza, dal pretore o di uno dei pretori locali, nonchè del direttore dell'amministrazione delle carceri e dei riformatori preposto allo stabilimento carcerario locale o più vicino.

Adempie le funzioni di relatore uno dei componenti la commissione, incaricato dal presidente, e quelle di segretario un funzionario di segreteria della procura generale o della Regia procura, designato dal procuratore generale.

Non può far parte della commissione il direttore dello stabilimento che ne ha provocato la convocazione. In difetto di altro direttore nella sede della procura generale è chiamato ad intervenire il direttore o il funzionario incaricato dalla direzione dello stabilimento più vicino del distretto da designarsi dal Ministero.

Art. 18.

In nessun caso gli agenti di custodia possono essere destinati a prestar servizio nelle carceri giudiziarie centrali, circondariali e succursali esistenti nella loro Provincia di origine.

E' demandata ai procuratori generali presso le Corti di appello la facoltà di assegnare ai vari stabilimenti carcerari compresi nell'ambito del distretto della Corte gli agenti di custodia posti a disposizione di essi, nonchè di trasferire gli agenti da uno ad altro degli stabilimenti stessi.

Art. 19.

A decorrere dal 1° luglio 1923, le attribuzioni attualmente affidate alle prefetture del Regno per la gestione e liquidazione contabile degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori saranno esercitate:

a) per quanto riguarda le case penali, i manicomi giudiziari e i Regi riformatori, dagli uffici di direzione dei singoli stabilimenti;

b) per quanto riguarda le carceri giudiziarie e mandamentali, dagli uffici degli stabilimenti carcerari che, per ogni Provincia o circoscrizione di più provincie, saranno indicati con apposito decreto Ministeriale.

A detti uffici è demandata anche la riassunzione dei conti delle carceri giudiziarie e mandamentali della rispettiva circoscrizione.

Art. 20.

Per far fronte alle spese occorrenti, sia per i servizi appaltati, sia per quelli in economia i direttori degli uffici di cui all'articolo precedente, potranno ricevere anticipazioni, le quali non potranno eccedere il limite massimo di L. 120.000 per ciascuno oggetto di spesa, salvo quel maggiore limite consentito in casi speciali dalle norme in vigore.

Nei relativi mandati sarà indicata, a cura e sotto la responsabilità dell'ufficio che ne ordina l'emissione, la somma che potrà essere prelevata con quietanza del contabile dello stabilimento cui la anticipazione si conferisce e quella che potrà essere prelevata con ordinativi a favore dei singoli creditori dello Stato. Se le esigenze del servizio non richiedono che la somma riscuotibile direttamente dal contabile sia prelevata in una sola volta, i prelevamenti saranno fatti per le sole somme che di volta in volta occorrono.

Estinto il mandato, o al termine stabilito per il rendimento del conto, il direttore delegato rilascierà all'ufficiale pagatore una dichiarazione di quietanza dell'importo complessivo degli ordinativi pagati contro il ritiro degli ordinativi medesimi debitamente quietanzati.

I direttori delegati sono personalmente responsabili della regolarità delle spese da essi approvate e disposte; gli agenti pagatori della regolarità del pagamento.

Art. 21.

Sotto le condizioni stabilite dagli articoli 320 e 378 del regolamento per la contabilità generale dello Stato è in facoltà della amministrazione di emettere per lo stesso oggetto, e fino al limite di L. 120.000 di cui ai precedenti articoli, più mandati di anticipazione a favore dello stesso direttore delegato, nonchè di autorizzare il passaggio dei fondi fra i vari direttori delegati.

Ai mandati di anticipazione di cui sopra sono applicabili tutte le norme prescritte dal citato regolamento di contabilità di Stato in quanto non contradicono le disposizioni del presente decreto.

Art. 22.

Alla liquidazione e sistemazione delle contabilità carcerarie dell'esercizio in corso e degli esercizi precedenti provvederanno le singole prefetture.

Art. 23.

Le attribuzioni demandate ai Prefetti in materia di ricorsi di appaltatori dei servizi carcerari saranno esercitate dai procuratori del Re.

Art. 24.

La distribuzione dei diplomi al merito della redenzione sociale istituita col R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, si farà di regola due volte all'anno, nella ricorrenza del capo d'anno e della festa dello Statuto.

Il numero dei diplomi che potranno annualmente conferirsi è limitato a 10 per il primo grado, a 60 per il secondo, a 120 per il terzo.

Gli insigniti del diploma avranno la facoltà di fregiarsi rispettivamente di una medaglia d'oro, di argento e di bronzo.

Tali medaglie porteranno da un lato l'effigie del Re e dall'altro una corona di alloro con la leggenda « al merito della redenzione sociale »; avranno il diametro di centimetri tre e mezzo e si porteranno alla parte sinistra del petto appese ad un nastro di seta di color rosso vivo avente in mezzo una fascia coi colori nazionali orlati da una linea bianca.

I nomi degli insigniti del diploma saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disposizioni generali transitorie.

Art. 25.

Gli agenti, che già si trovano in servizio e che hanno rivestito il grado di ufficiale nel R. esercito o in altri corpi armati, possono conseguire la promozione a sottocapoguardia previo parere della commissione centrale per il personale di custodia. Essi prenderanno posto nel ruolo dopo gli idonei al grado di sottocapoguardia di cui alla graduatoria approvata con decreto Ministeriale in data 14 gennaio 1923.

Art. 26.

I primi trenta posti di sottocapoguardia, che si renderanno vacanti in ruolo dopo la promozione degli agenti dichiarati idonei al detto grado nell'ultimo esame e di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo, saranno conferiti per titolo di merito.

Art. 27.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto che andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 29. — CASATI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 agosto 1923, n. 1882.
Modificazioni al R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, recante provvedimenti a favore delle costruzioni navali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° febbraio 1923, n. 211;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 3 sottoarticolo 8 del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle macchine motrici, caldaie e meccanismi ausiliari relativi, nonchè agli apparecchi ausiliari di bordo, destinati alle navi, draghe e rimorchiatori pontati indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 2 ».

La disposizione contenuta in detto comma avrà effetto dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211. Tuttavia il termine di giorni trenta stabilito dall'articolo 11 di detto decreto decorrerà dall'entrata in vigore del presente per quei macchinari contemplati nel comma stesso, per i quali la dichiarazione di costruzione venne fatta prima dell'entrata in vigore del decreto 1° febbraio 1923, n. 211, quando sia stata presentata nei termini previsti dal decreto citato quella relativa allo scafo della nave alla quale sono destinati.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — T. DI REVEL — CORBINO — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 21. — GISCI.

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1923.
Denominazione di stazione ferroviaria della Venezia Giulia.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 del R. decreto 29 marzo 1923, n. 800;

Decreta:

Art. 1.

Il nome della stazione ferroviaria « Gorizia Campagnuzza », di cui all'elenco III, allegato 1, del R. decreto 29 marzo 1923, n. 800, è sostituito dal seguente: « Gorizia centrale ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 agosto 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1923.
Entrata in vigore del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 796, riguardante la competenza dell'intendente di finanza a riconoscere l'esistenza delle trasgressioni alle disposizioni tributarie e a determinare la pena relativa;

Visto che nell'art. 9 di detto decreto era fatta riserva di stabilire l'entrata in vigore del decreto stesso;

Vista la riserva di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 20 giugno 1923;

Decreta:

L'entrata in vigore del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796, per le nuove provincie, decorre dal 6 agosto 1923.

Roma, addì 5 agosto 1923.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 3 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di febbraio 1921.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
18418	74192	Cuscinà Alfredo	« Le belle di notte ». - Operetta in tre atti su libretto di Emilio Reggio. — Partitura d'orchestra.	Ricordi G. e C. (Ditta musicale)	Inedita. — Mai rappresentata.
18407	74122	Mascagni Pietro	« Sì ». - Operetta in tre atti. - Versi di Lombardo e Franci. — Spartito per canto e pianoforte (N. di catalogo 2168).	Sonzogno (Casa editrice musicale)	20 febbraio 1920. — Rappresentata la prima volta al *Costanzi* in Roma il 13 dicembre 1919.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
18409	74160	Oscoli Giuseppe	« 'A scampagnata 'o Vommero ». - Scene caratteristiche napoletane. - Un atto.	Bideri Ferdinando, editore	18 agosto 1920. — Mai rappresentata.
18410	74161	Detto	« Femmena 'e triato ». - Scene passionali ed umoristiche di ambiente di palcoscenico in un atto, tratte dalla canzone omonima di Rocco Galdieri, musicata da G. Spagnolo.	Detto	Id. id.
18411	74162	Detto	« 'Nterra Margellina ». - Scene di vita napoletana in un atto.	Detto	Id. id.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
18412	74163	D'Amùra Lucio Film, in Roma	« I due sogni ed occhi aperti ». - Opera cinematografica in 4 parti su pellicola dichiarata lunga m. 1680. — Presentati, pel visto, 1122 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione.	Unione Cinematografica italiana (Società anonima, direttore G. Barattolo)	Inedita. — Mai rappresentata.
18413	74164	Tiber Film, in Roma	« La complice muta ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga metri 1569. — Presentati, pel visto, 1302 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione.	Detta	Id. id.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell' autore	TITOLO DELL' OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell' opera
			V. — **Opere coreografiche o mimiche.** (Con o senza musica).		
18415	74169	Bartoli Benvenuto	« Cola di Rienzo ». – Mimodramma in tre parti, con prologo. – Ricostruzione storica con elemento drammatico inventivo.	Bartoli Benvenuto	Inedito. — Mai rappresentato.
18408	74141	Godono Giuseppe	« I misteri di Napoli ». – Azione mimodrammatica in due serie di tre parti l'una e 115 quadri, tratta dal romanzo omonimo di Mastriani Francesco.	Godono Giuseppe	Inedita. — Mai rappresentata.
18414	74168	Marchionni Anita	« Gli artigli del Fato ». – Mimodramma in quattro parti.	Marchionni Anita	Id. id.
18417	74171	Ossip Felyne, Picca P., Balducci P.	« Avventure di Filippo Lippi ». – Mimodramma in 4 parti. – Scene storiche del quattrocento.	Blindermann G., Picca Paolo e Balducci P.	Id. id.
18406	74121	Rovere Cesare	« Mosè ». – Mimodramma in 16 parti e 76 atti.	Rovere Cesare	Id. id.
18416	74170	Todisco Antonio	« L'uomo del mare ». – Mimodramma leggenda in tre parti.	Todisco Antonio	Id. id.
18419	74228	Zappalà Giovanni	« La danza della neve ». – Ballo coreografico nell'opera dello stesso autore in tre atti « Edelweiss ». — Partitura d'orchestra.	Zappalà Giovanni	Id. id.

Roma, 7 dicembre 1921. Il direttore: GIULIOZZI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 5 settembre 1923.

	Media		Media
Parigi	131 84	Belgio	108 —
Londra	106 60	Olanda	9 22
Svizzera	422 99	Pesos oro	17 40
Spagna	314 55	Pesos carta	7 63
Berlino	0 00016	New-York	23 58
Vienna	0 033	Oro	454 98
Praga	69 85		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso
3.50 % netto (1906)	77 41
3.50 % » (1902)	71 50
3.00 % lordo	48 75
5.00 % netto	87 65

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 6 settembre 1923.

	Media		Media
Parigi	131 11	Belgio	107 50
Londra	106 26	Olanda	9 20
Svizzera	423 14	Pesos oro	17 30
Spagna	314 66	Pesos carta	7 62
Berlino	0 0001	New York	23 54
Vienna	0 034	Oro	454 21
Praga	70 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso
3.50 % netto (1906)	77 225
3.50 % » (1902)	71 50
3.00 % lordo	48 75
5.00 % netto	87 78

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Annullamento dei concorsi per posti di medico di riparto.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dal Regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, a sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1911, n. 310;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1913, n. 95161, col quale è approvato il regolamento per il Servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato;

Riconosciuta la necessità di apportare ogni possibile riduzione nel numero dei riparti medici ferroviari.

Su proposta del Commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato.

Decreta:

I concorsi per i posti di medico di riparto pubblicati, ai sensi dell'articolo 33 del citato regolamento per il Servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato, nella *Gazzetta Ufficiale* ai nn. 276 del 23 novembre 1920, 2 del 4 gennaio 1921, 151 del 28 giugno 1921 e 165 del 14 luglio 1921 e rimasti tuttora in sospeso per effetto della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma della burocrazia, sono annullati.

Roma, addì 18 agosto 1923.

Il Ministro: CARNAZZA.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto 22 ottobre 1903, n. 552;

Visto il Regio decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2127;

Visto il Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto il Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1726;

Decreta:

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame al posto di direttore della R. Calcografia di Roma con l'annuo stipendio iniziale di L. 10,000 aumentabile per aumenti periodici sino a L. 14,300.

I titoli dovranno comprovare il valore artistico e tecnico e la cultura del candidato per il posto messo a concorso.

Il concorso sarà giudicato da un'apposita Commissione, nominata dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726, predetto.

Il vincitore del concorso sarà nominato in esperimento per un periodo di tre anni; trascorso questo termine, in base al risultato di una ispezione da ordinarsi dal Ministero, il vincitore sarà nominato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 2.40, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le antichità e le belle arti) non più tardi delle ore 19 del 31 agosto 1923 e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di nascita;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottempereato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dovranno essere debitamente legalizzati.

Coloro che occupano un posto di ruolo in Istituto governativo sono dispensati dal produrre i documenti dall'*a*) all'*f*) predetti.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso, le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

E' esclusa la facoltà del concorrente di riferirsi a documenti e titoli presentati ad amministrazioni diverse da quella delle Antichità e Belle Arti.

La Commissione, ove lo stimi necessario, avrà la facoltà di chiamare tutti i concorrenti o alcuni di essi ad un esperimento che potrà constare di una o più prove.

A parità di merito, le benemerenze di guerra saranno valutate a norma dell'articolo 9 del R decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sopra citato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 giugno 1923.

Il Ministro: GENTILE.

AVVISO.

Con decreto Ministeriale 31 agosto 1923 in corso di registrazione la scadenza del termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso al posto di direttore nella Regia Calcografia di Roma è prorogata alle ore 19 del giorno 31 ottobre 1923.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1710;

Visto il decreto Reale 17 agosto 1919, n. 1579, che autorizza l'apertura di concorsi per i posti vacanti nelle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura;

Visto il R. decreto 10 agosto 1919, n. 1599;

Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1856;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 330;

Decreta:

È aperto il concorso a quattro posti di insegnante straordinario di coltura generale nelle R. scuole speciali e pratiche di agricoltura con lo stipendio iniziale di L. 5100 oltre l'indennità caro viveri.

L'insegnante di coltura generale deve impartire in conformità dei programmi delle scuole suddette, l'insegnamento della lingua italiana, degli elementi di storia patria e di geografia, delle nozioni di aritmetica e geometria, della computisteria generale, dei diritti e doveri e della calligrafia, con un massimo di 20 ore settimanali di lezioni.

Il concorso è per esami, e per titoli. Fra i titoli costituiscono ragione di preferenza quelli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso, nonchè dei servizi prestati dai concorrenti, nelle sopradette scuole in qualità di insegnanti incaricati.

Gli esami consisteranno in una prova scritta di lingua italiana ed in una di aritmetica e geometria ed in prove orali su tutte le materie di insegnamento sopraindicate.

Gli esami che avranno luogo in ottore si daranno in Roma presso il Ministero per l'agricoltura nei giorni che verranno a tempo opportuno fatti conoscere ai concorrenti.

A parità di merito della graduatoria finale saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra, gli insigniti di decorazioni al valor militare ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Le domande di ammissione al concorso in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura, Divisione IV) non più tardi del 15 settembre 1923, e dovranno contenere la indicazione della dimora del concorrente ed i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

f) certificato di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempivto obbligo di leva militare;

h) diploma di licenza di R. scuola normale o di R. liceo o di R. istituto tecnico;

i) prospetto delle occupazioni avute;

l) tutti gli altri titoli e documenti che il candidato crederà di produrre nel suo interesse.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare le opportune vidimazioni dell'autorità politica o giudiziaria.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), ed *f*) debbono avere la data non anteriore al 1° aprile 1923.

Non si terrà conto della condizione relativa al limite massimo di età per quei concorrenti che si trovano almeno da un triennio in servizio presso una R. scuola speciale o pratica di agricoltura. Il limite stesso è elevato da 35 a 40 anni per i già combattenti.

I concorrenti che prestano servizio in amministrazioni dipendenti dallo Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*). Tale qualità deve essere provata mediante certificato dall'amministrazione da cui dipende.

Agli insegnanti di nuova nomina delle Scuole speciali e pratiche di agricoltura saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Roma, 30 giugno 1923.

Il Ministro: G. DE' CAPITANI D'ARZAGO.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Viste le leggi 6 giugno 1885, n. 3141, e 19 luglio 1909, n. 526;
Visto il R. decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1710;
Visto il R. decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1579;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n 1845;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 330;

Decreta:

E' aperto il concorso, per esami e per titoli, a sei posti di insegnante straordinario di scienze fisiche e naturali nelle Regie scuole pratiche di agricoltura, con lo stipendio iniziale di L. 7000 oltre le indennità caro-viveri.

Gli esami saranno orali e scritti e comprenderanno pure la prova di una lezione pubblica oltre una prova pratica.

Essi verteranno sulle seguenti materie:

agraria (agronomia, agricoltura, economia dell'azienda rurale, contabilità agraria);
industrie agrarie;
chimica applicata all'agricoltura;
storia naturale;
fisica;
zootecnia.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura - Divisione insegnamento agrario) non più tardi del 30 settembre 1923, contenere l'indicazione della dimora del concorrente ed essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) laurea in scienze agrarie, prospetto degli studi fatti, della carriera percorsa, delle occupazioni avute;

i) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la coltura scientifica dei candidati. Ai titoli ed ai documenti deve essere allegato a parte un preciso elenco di essi.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Al pari della domanda, i documenti che la corredano devono conformarsi alle prescrizioni della legge sul bollo ad essere vidimati dall'autorità politica o giudiziaria.

I documenti *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, devono avere la data non anteriore al 1° febbraio 1923.

Sono dispensati dalla condizione che determina il limite massimo di età quei concorrenti che si trovano almeno da un triennio in servizio presso una delle Regie scuole pratiche di agricoltura, nel qual caso sono dispensati anche dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*. Per i già combattenti è elevato dal 35° al 40° il limite massimo di età per essere ammessi al concorso.

I concorrenti riceveranno, in tempo debito, avviso circa il giorno e l'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma presso il Ministero per l'agricoltura.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra, gli insigniti di decorazioni al valore militare ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Agli insegnanti di nuova nomina delle Regie scuole pratiche di agricoltura saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Roma, li 18 giugno 1923.

Il Ministro: DE CAPITANI D'ARZAGO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.